



Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom

27.10.2021

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

196

Oggetto:

Betreff:

Approvazione dell'Accordo tra il Governo, la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica.

Genehmigung des Abkommens zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Sachen öffentliche Finanzen

Maurizio Fugatti	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vice Presidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Präsidenten Maurizio Fugatti

Segreteria generale e Ripartizione I – Risorse finanziarie

Generalsekretariat und Abteilung I – Finanzen

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (*Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*) ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;

Visto, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del Titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, siglato a Milano il 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano) e recepito con l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol siglato a Roma il 15 ottobre 2014 (c.d. Patto di garanzia) e recepito con l'articolo 1, commi da 407 a 413 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che, in base al principio di leale collaborazione, gli enti sopra citati hanno posto in essere un percorso per giungere ad un nuovo Accordo finalizzato alla definizione di alcune poste di entrata in relazione alle quali fino ad oggi non si era pervenuti ad una condivisione, nonché alla ridefinizione del concorso delle autonomie del territorio agli

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (*Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen*) und insbesondere des VI. Abschnitts, in dem der Region und den Autonomen Provinzen Finanzautonomie zuerkannt wird;

Aufgrund insbesondere des Art. 104 des Sonderstatuts, laut dem – unbeschadet der Bestimmungen des Art. 103 – die Bestimmungen des VI. Abschnitts des Sonderstatuts und jene des Art. 13 auf einvernehmlichen Antrag der Regierung und, je nach Zuständigkeit, der Region oder der beiden Provinzen mit einfachem Staatsgesetz abgeändert werden können;

Aufgrund des am 30. November 2009 in Mailand unterzeichneten Abkommens zwischen dem Staat, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Rahmen der Umsetzung des Steuerföderalismus (sog. Mailänder Abkommen), das mit Art. 2 Abs. 106-125 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 übernommen wurde;

Aufgrund des am 15. Oktober 2014 in Rom unterzeichneten Abkommens zwischen dem Staat, den Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol (sog. Garantiepakt), das mit Art. 1 Abs. 407-413 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 übernommen wurde;

In Anbetracht der Tatsache, dass die oben genannten Körperschaften gemäß dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit die Ausarbeitung eines neuen Abkommens eingeleitet haben, um einige Einnahmeposten, über die noch keine Einigung erzielt worden war, zu definieren und den Beitrag der örtlichen Autonomien zur

obiettivi di finanza pubblica nazionale;

Visto il testo dell'Accordo allegato alla presente deliberazione corredato dello schema di articolato che recepisce l'Accordo medesimo nell'ambito della disciplina statale ai sensi del precitato art. 104 dello Statuto speciale;

Udita la relazione,

Visti gli atti citati in premessa,

Visti gli articoli 116 e 119 della Costituzione,

Visto l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

Visto lo Statuto speciale di autonomia e, in particolare il titolo VI e l'articolo 104;

Ritenuto di autorizzare il Presidente della Regione alla sottoscrizione dell'Accordo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare i contenuti dell'Accordo tra il Governo, la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, corredato dello schema di articolato che recepisce l'Accordo medesimo nell'ambito della disciplina statale, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di esprimere il consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello Statuto speciale, alla modificazione del Titolo VI del d.P.R.

Erreichung der gesamtstaatlichen Ziele der öffentlichen Finanzen neu festzulegen;

Nach Einsichtnahme in das diesem Beschluss beiliegende Abkommen samt Entwurf der Artikel zur Übernahme dessen Inhalts in die Staatsgesetzgebung gemäß oben genanntem Art. 104 des Sonderstatuts

Nach Anhören des Berichts;

Aufgrund der eingangs erwähnten Akte;

Aufgrund der Art. 116 und 119 der Verfassung;

Aufgrund des Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3;

Aufgrund des Sonderautonomiestatuts und insbesondere des VI. Abschnitts und des Art. 104;

Nach Dafürhalten, den Präsidenten der Autonomen Region zur Unterzeichnung des Abkommens zu ermächtigen;

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

beschließt die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. den als ergänzender und wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme beiliegenden Wortlaut des Abkommens zwischen der Regierung, der Autonomen Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen samt Entwurf der Artikel zur Übernahme dessen Inhalts in die Staatsgesetzgebung zu genehmigen;
2. im Sinne und für die Wirkungen des Art. 104 des Sonderstatuts der Änderung des VI. Abschnitts des DPR vom 21. August

n. 21 agosto 1972, n. 670 nel testo contenuto nell'allegato di cui al punto 1);

3. di autorizzare il Presidente della Regione a provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1).

1972, Nr. 670 gemäß dem unter Z. 1 angeführten Wortlaut zuzustimmen;

3. den Präsidenten der Autonomen Region zur Unterzeichnung des Abkommens laut Z. 1 zu ermächtigen.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

Allegato

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - SÜDTIROL E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

CONSIDERATO che, con riferimento all'articolo 75 dello Statuto, nella definizione delle spettanze, in particolare per quanto riguarda i tributi sui giochi, negli anni lo Stato e le Province autonome hanno incontrato delle divergenze tali da non consentire una quantificazione univoca e condivisa.

CONSIDERATO che, in base al principio di leale collaborazione, gli enti sopra citati hanno avviato un percorso di discussione e condivisione per giungere ad una definizione condivisa delle somme arretrate e delle modifiche normative necessarie per l'attribuzione a regime, a decorrere dall'anno 2022, delle entrate relative ai giochi di natura non tributaria.

CONSIDERATO inoltre quanto previsto dall'articolo 79, commi 4bis e 4ter, dello Statuto di autonomia con riferimento alla definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare riferito al sistema territoriale regionale integrato.

CONSIDERATO che l'articolo 79, comma 4, stabilisce una clausola di esaustività in ordine ai concorsi agli obiettivi di finanza pubblica nazionale comunque denominati dovuti dal sistema territoriale regionale integrato.

CONSIDERATA l'autonomia riconosciuta alle Autonomie speciali del territorio e ai relativi enti locali e, in particolare, la competenza delle Province autonome in materia di finanza locale.

CONSIDERATO che spetta quindi alle Province autonome determinare, nelle materie di competenza, le funzioni esercitate dai comuni e le risorse necessarie per assicurare l'esercizio di tali funzioni.

CONSIDERATO necessario dare attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione ai soli fini conoscitivi, salvo diverso accordo tra le parti, con tempistiche e modalità da concordare, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi territori, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute.

CONSIDERATO che a ciascuna Provincia autonoma è stato corrisposto, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, l'importo di 60 milioni di euro a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e di riduzione delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge n.190/2014.

Tutto ciò premesso,

Governo, Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano concordano:

1. Lo Stato riconosce in via definitiva, a titolo di gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti gli anni fino al 2021, la somma di

96 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 104 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano, definiti tra le parti forfetariamente, prevedendo che le risorse siano attribuite per l'anno 2021 nell'importo di 50 milioni di euro per ciascuna Provincia; lo Stato si impegna a reperire la copertura finanziaria per il restante importo complessivo di 100 milioni di euro nella legge di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146;

2. Per dare certezza in prospettiva alle spettanze afferenti i tributi sui giochi, lo Stato si impegna a modificare la relativa disciplina nell'ambito della prossima manovra di bilancio con la particolare procedura prevista dall'art. 104 dello Statuto di autonomia, inserendo le disposizioni contenute nell'allegato al presente Accordo;

3. Lo Stato assicura l'individuazione della copertura finanziaria per la restituzione delle riserve all'erario previste dall'articolo 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 con quote annuali riconosciute a ciascuna Provincia autonoma nella misura di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

4. Lo Stato si impegna a modificare l'articolo 79 dello Statuto di autonomia nell'ambito della prossima manovra di bilancio con la particolare procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo inserendo le disposizioni contenute nell'allegato al presente Accordo con riferimento alla riduzione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica nazionale del sistema territoriale regionale integrato. Per gli effetti di tale riduzione il contributo si riduce da 905,315 milioni di euro complessivi a 713,71 milioni di euro;

5. Lo Stato si impegna altresì a modificare l'articolo 79 dello Statuto di autonomia nell'ambito della prossima manovra di bilancio con la particolare procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto medesimo, inserendo le disposizioni contenute nell'allegato al presente Accordo che sospendono per un periodo di 5 anni l'applicazione del meccanismo di adeguamento del contributo agli obiettivi di finanza pubblica legato alla variazione percentuale degli oneri del debito pubblico;

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Province autonome partecipano ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di dare puntuale attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione ai soli fini conoscitivi, salvo diverso accordo tra le parti, con tempistiche e modalità da concordare, tenuto conto delle peculiarità dei rispettivi territori, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute;

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento

Il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Allegato

NORME DA RECEPIRE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL. N. 146 DEL 21 OTTOBRE 2021 *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*.

1. Il comma 7 dell'articolo 16 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 è così sostituito:

7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige - Südtirol e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 96 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 104 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

NORME DA RECEPIRE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO PER IL 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2022 - 2024

1. Le disposizioni recate dai commi 2, 3 e 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), dell'articolo 75, dopo le parole: “o di altri enti pubblici” sono inserite le seguenti: “; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”;

b) al comma 4-bis dell'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “degli anni dal 2018 al 2022” sono sostituite dalle seguenti “degli anni dal 2018 al 2021, fermo restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui”

c) nel comma 4-ter dell'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 713,71 ”

- 2) le parole “ La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro”.
3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 2, relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
4. In attuazione del punto 3 dell’Accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige - Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna Provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1....